FUTURA LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI
Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
Ministero dell'Istruzione e del Merito
Italiadomani
Istituto Comprensivo Statale "C. Ederle"
C.so Fraccaroli, 58 – 37049 Villa Bartolomea (VR)
Tel. 0442/1833810 – **Sito:** www.icvillabartolomea.edu.it
e-mail: vric84600r@istruzione.it - **PEC:** vric84600r@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO DISCIPLINARE SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Approvato dal Collegio dei Docenti in data 19/05/2025 con delibera n. 38 (a.s.2024/25)
Deliberato dal Consiglio d'Istituto in data 30/06/2025 con delibera n. 20/2025

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Regolamento tiene conto di quanto stabilito:

- dal DPR 249 del 24/06/98 "Statuto delle studentesse e degli studenti";
- dal DPR 235 del 21/11/2007 "Modifiche allo Statuto delle studentesse e degli studenti" in vigore dal 2 gennaio 2008;
- dai seguenti Atti d'indirizzo del Ministro della Pubblica Istruzione:
  a. Direttiva 05/02/2007, n. 16 - Linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo;
  b. Nota 15/03/2007, prot. 30/Dip./Segr. – Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti;
  c. Direttiva del 30/11/2007, n.104 – Linee di indirizzo e chiarimenti in ordine alla normativa e tutela della privacy, con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali;
  d. Nota Prot. N° 3602 del 31/07/2008 – Chiarimenti in ordine all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria e conseguenti modifiche al Regolamento d'Istituto;
  e. L. n. 169 del 30 ottobre 2008;
  f. C.M. n. 100 dell'11/12/2008;
  g. DECRETO-LEGGE 12 settembre 2013, n. 104, art. 4 – chiarimenti in ordine al divieto di fumo anche all'esterno della scuola purché pertinenza della stessa. Il divieto di utilizzo è esteso anche all'uso di sigarette elettroniche nei locali chiusi e all'aperto.

Premesso che:

- lo "Statuto degli studenti e delle studentesse", accoglie e sviluppa le indicazioni della "Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo" (1989, ratificata nel nostro ordinamento con la Legge n. 176 del 27.05.1991);
- la scuola dell'autonomia è un'istituzione "che costruisce con gli studenti, con le loro famiglie e con il territorio un rapporto forte, responsabile e trasparente, nell'intento di venire incontro alla domanda sociale e di formazione nonché di sviluppare percorsi capaci di rispondere in modo differenziato ai bisogni individuali" (Circ. Ministeriale n. 371 del 02.09.1998),

Adotta il seguente Regolamento disciplinare Scuola secondaria di primo grado

Art. 1 Principi

Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. I provvedimenti disciplinari hanno dunque finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

1. In ottemperanza a quanto previsto nello "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" gli studenti sono tenuti a rispettare precise norme di comportamento per il rispetto sia delle persone (Dirigente Scolastico, docenti, personale ATA) che operano nell'Istituto, che delle strutture e dei beni della stessa, nonché delle disposizioni generali ed organizzative e del Regolamento dell'Istituto.
2. La mancata osservanza di tali norme prefigura infrazione disciplinare passibile di sanzione.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
4. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno dell'Istituto.
5. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
6. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente.
7. Le sanzioni tengono conto della situazione personale dello scolaro e, in ragione della sua giovane età, tendono a favorire la riflessione e la costruzione del senso del limite, della responsabilità, dell'adesione alle regole di convivenza.
8. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di Istituto.
9. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, tale da preparare il rientro a scuola.
10. La sanzione disciplinare connessa al comportamento non può influire sulla valutazione del profitto.
11. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
12. All'alunno è offerta la possibilità di convertire in attività a favore della comunità scolastica.

Art. 2 - Doveri dello studente

1. Il Regolamento disciplinare individua:
   a. I comportamenti degli studenti, interni ed esterni, dentro e fuori all'edificio scolastico, in ambiente digitale, anche fuori dal consueto orario scolastico settimanale, contrari al patto educativo di corresponsabilità, inteso quale dovere di osservanza del rapporto legale instaurato al momento della iscrizione tra lo studente e l'Istituzione Scolastica deputata all'erogazione del servizio scolastico.
   b. Pertanto costituisce infrazione disciplinare ogni comportamento che contrasti con i doveri stabiliti dall'art. 3, c. 2 e seguenti del D.P.R. n. 249/98 così come modificato dal D.P.R. n.235/07 (Statuto delle studentesse e degli studenti) correlato colle disposizioni contenute nel Regolamento d'Istituto. Sono sanzionabili le mancanze commesse all'interno dell'Istituto, durante l'attività didattica ordinaria o aggiuntiva, sia quelle commesse in altri contesti esterni all'Istituto Scolastico, oltre a viaggi di istruzione, uscite didattiche, visite guidate, attività sportive o culturali...
   c. Le sanzioni disciplinari da irrogare.
   d. La procedura di irrogazione delle sanzioni disciplinari.

2. Lo studente è puntuale ed assiduo alle lezioni e si assenta solo per gravi e giustificati motivi, per i quali informa la

scuola.

3. Lo studente si presenta a scuola con il materiale didattico occorrente; tiene in ordine e conserva con cura gli oggetti personali. Utilizza gli strumenti digitali a sua disposizione solamente a fini didattici.
4. Lo studente rispetta il proprio corpo, la sua salute e quella degli altri. Se è affetto da una malattia trasmissibile evita tutte le occasioni di contagio con estrema precauzione.
5. Lo studente si presenta a scuola con abbigliamento rispettoso dei compagni, degli insegnanti e del luogo in cui si trova, avendo cura di evitare abiti inadeguati alle attività e al contesto scolastico.
6. Sono da evitare:
   a. Per i ragazzi: pantaloncini corti e canotte. Sono tollerati i pantaloni corti che lasciano scoperta la gamba appena sopra il ginocchio.
   b. Per le ragazze: pancia scoperta, scollature eccessive, canotte con bretelle strette che lascino troppo scoperte le spalle e gonne troppo corte.
   c. Durante le ore di Scienze motorie e sportive lo studente seguirà le indicazioni del docente in ordine all'abbigliamento da indossare.
   d. Lo studente e le famiglie accedono regolarmente al registro elettronico tenendosi costantemente informati della vita scolastica (risultati scolastici, comunicazioni, avvisi, ecc.).
7. In classe non è consentito mangiare, né consumare bibite durante le lezioni, senza il permesso del docente; è consentito consumare la merenda durante la ricreazione.
8. Lo studente è leale, riconosce eventuali errori e si assume le proprie responsabilità; risarcisce i danni, anche involontari causati alle persone, agli arredi e alle attrezzature.
9. Lo studente mantiene in ogni momento della vita scolastica, un comportamento serio, educato e corretto. Rispetta il lavoro degli insegnanti e dei compagni, usa un linguaggio corretto, evita ogni aggressività e le parole offensive.
10. Lo studente si comporta educatamente, evita ogni tipo di aggressività fisica o di offesa verbale, non reagisce alle offese ma si rivolge al personale. La bestemmia è considerata una mancanza grave.
11. Lo studente rispetta e fa rispettare i beni degli altri, il patrimonio della scuola e l'ambiente in cui studia e lavora; collabora a renderlo più bello, confortevole ed accogliente.
12. È vietato introdurre nei locali dell'Istituto riviste, fotografie, oggetti audiovisivi o comunque materiale offensivi della dignità della persona. È altresì vietato introdurre nei locali dell'Istituto oggetti estranei all'attività didattica salvo preventiva autorizzazione del personale docente. Quanto dovesse essere rinvenuto, in violazione dei divieti anzidetti, verrà consegnato al Coordinatore didattico, il quale provvederà a restituirli ai genitori dell'alunno responsabile. Sono fatti salvi i casi di eventi di rilevanza penale, di cui il Coordinatore didattico informerà l'Autorità Giudiziaria di competenza cui spetteranno le relative determinazioni.
13. Lo studente evita ogni forma, di linguaggio o manifestazione affettiva immatura o non consona all'ambiente.
14. Lo studente contribuisce al buon funzionamento della scuola anche attraverso suggerimenti e proposte.
15. Lo studente per legge non fuma negli ambienti scolastici (aule, corridoi, portico del cortile, scale di accesso e bagni). È fatto divieto di fumare agli studenti, in tutti gli ambienti dell'Istituto. (cfr. articolo 51 della legge 3 del 2003).
16. Non è consentito utilizzare i distributori di bevande e snack durante le ore scolastiche, ma solo prima dell'ingresso, durante la ricreazione e all'uscita.
17. È vietato rimanere nei locali scolastici senza l'assistenza di un docente.
18. Lo studente non utilizza mezzi di comunicazione sociale per motivi personali durante le lezioni ad eccezione di quanto stabilito dal singolo docente per motivazioni didattiche. Qualora fossero usati durante le verifiche, lo studente sarà soggetto a nota disciplinare e tale comportamento avrà conseguenze sulla valutazione. Il cellulare non va usato durante le lezioni.
19. All'interno della scuola non è consentito effettuare fotografie, registrazioni video e audio su qualunque tipo di

supporto. La realizzazione di foto e video nell'ambiente scolastico, se non autorizzati dalla Direzione per uso didattico, può portare anche alla sospensione dello studente e a sanzioni più gravi in caso di reati. La diffusione di foto (per esempio attraverso i social networks), senza permesso dell'interessato, specie se accompagnata da presa in giro o ingiuria può configurare il reato di diffamazione sanzionabile anche penalmente.

20. Sono considerate gravi mancanze disciplinari in attività didattiche ed extra-didattiche: l'abituale disimpegno nel compimento dei propri doveri scolastici; l'impedimento del normale svolgimento delle lezioni; la bestemmia, il linguaggio volgare; l'immoralità; il furto; l'introduzione e la visione di materiale pornografico e lesivo della dignità umana; atteggiamenti ed espressioni di discriminazione e razzismo; introduzione, uso e commercio di sostanze stupefacenti; fumo di sigaretta; episodi di violenza o sopraffazione nei confronti di coetanei (bullismo e cyberbullismo); ripetute offese alla dignità della persona umana; gravi mancanze di rispetto nei confronti dei compagni, del personale docente e non docente; pubblicazione sul web o diffusione di foto, video e materiale che ledono la riservatezza (privacy), il buon nome e la dignità della persona e dell'Istituto.

Art. 2 – Norme di garanzia

1. La responsabilità disciplinare è personale
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
3. Il tipo e l'entità delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri:

• intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza;
• rilevanza dei doveri violati;
• grado del danno o del pericolo causato;
• sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento dello studente ed ai precedenti disciplinari;
• concorso nella mancanza di più studenti in accordo tra loro.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesiva dell'identità dell'Istituto e dell'altrui personalità.
5. Nessuna sanzione disciplinare può modificare la valutazione del profitto scolastico.
6. La sospensione disciplinare può prevedere l'obbligo della frequenza scolastica delle lezioni.
7. Si terrà sempre conto delle circostanze che attenuano o aggravano l'infrazione:
   a. Costituiscono circostanza attenuante: l'immediato e leale riconoscimento della gravità dell'infrazione; la mancanza di volontà; il mancato controllo emotivo in relazione alla sua breve estensione nel tempo ed all'età dello studente; la provocazione ricevuta; la situazione di disabilità psichica.
   b. Costituiscono circostanza aggravante: il mancato e puntuale riconoscimento della colpa; la consapevolezza e la libera volontà dell'infrazione; la recidiva; l'aver commesso l'infrazione in situazione pericolosa, nei laboratori e durante i viaggi d'istruzione, gli scambi culturali e gli stage esterni, le visite didattiche; l'avere commesso l'infrazione in gruppo.

Art. 3 - Organo di garanzia

1. Presso il Consiglio d'Istituto è costituito l'Organo di garanzia. Tale organo è composto dal Gestore dell'Istituto, dal Coordinatore didattico, da un docente designato, da due rappresentanti eletti dai genitori per la Scuola secondaria di primo grado.
2. L'organo di garanzia è presieduto dal Coordinatore didattico e decide nel termine di dieci giorni. Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione è da ritenersi confermata.
3. L'Organo di Garanzia dura in carica per un triennio; viene rinnovato in coincidenza del rinnovo triennale del Consiglio di Istituto.

4. Al Consiglio di garanzia sono rivolti i ricorsi contro le decisioni della Direzione, degli insegnanti e del Consiglio di classe.
5. I ricorsi debbono essere inviati al Consiglio entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione. Il Consiglio delibera entro dieci giorni successivi al ricorso.
6. Il Presidente, acquisito il fascicolo disciplinare, convoca l'Organo di Garanzia Interno che procede all'istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione contenuta nel fascicolo disciplinare, del ricorso, di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il ricorso. Lo studente sanzionato è chiamato a partecipare e possono, altresì, intervenire anche gli esercenti la potestà genitoriale. Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un docente o di un non docente, anch'egli è chiamato a partecipare alla seduta.
7. Per motivi eccezionali (ritrovamento di nuovi elementi probatori che non potevano essere conosciuti in occasione del procedimento celebrato dinanzi il Consiglio di Classe o il Consiglio d'Istituto in composizione disciplinare e quant'altro) gli interessati possono richiedere di essere nuovamente ascoltati. In questo caso il Presidente comunica l'assenso o meno a quanto richiesto, dopo avere sentito i componenti dell'Organo di Garanzia Interno appositamente convocati e comunica la decisione agli interessati.

Art. 4 - Sintesi dei provvedimenti

Gli alunni che non ottemperino ai doveri per loro stabiliti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti e dal Regolamento d'Istituto, andranno soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari, secondo un criterio di gradualità e proporzionalità, a seconda della gravità e/o della reiterazione delle mancanze così come di seguito elencato:

1. richiamo verbale
2. avviso sul registro di classe è previsto per le effrazioni del regolamento di lieve entità (per es. scorrettezze non gravi verso i compagni, gli insegnanti o il personale; disturbo durante le lezioni; mancanze nei doveri di diligenza e puntualità; abbigliamento poco decoroso; ecc.). Tali avvisi, pertanto, non sono valevoli per una richiesta di convocazione di seduta straordinaria del consiglio di classe per eventuali sanzioni disciplinari.
3. nota disciplinare del Coordinatore di classe al raggiungimento di tre avvisi di natura disciplinare.
4. nota disciplinare irrogata dal docente o dal Dirigente scolastico. La nota è prevista direttamente in casi di particolare gravità. Il richiamo scritto sanziona per esempio le scorrettezze gravi verso i compagni, gli insegnanti o il personale; il disturbo reiterato durante le lezioni; la copiatura durante le verifiche; le mancanze reiterate ai doveri di diligenza e puntualità; l'abbigliamento indecoroso; le violazioni alle norme di sicurezza; contravvenzione alle norme sul fumo; il linguaggio volgare, ingiurioso e diffamatorio; l'uso del cellulare, degli smartwatch e l'uso improprio del tablet; qualunque tipo di violenza che leda la dignità della persona; mancanza di rispetto nei confronti di chiunque. A seguito della nota disciplinare il Dirigente scolastico, laddove lo ritenga opportuno, potrà decidere se avviare un procedimento disciplinare convocando l'organo deputato in base alla gravità dell'effrazione.
5. riparazione del danno;
6. sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni per violenza intenzionale; offese gravi alla dignità della persona, linguaggio imprecante; possesso o uso di stupefacenti; atti che possano rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della scuola; atti vandalici; atti di bullismo o cyberbullismo;
7. esclusione da viaggi di istruzione, uscite e visite didattiche. Queste sono le sanzione accessorie che il Consiglio di Classe o il Consiglio di Istituto potrà irrogare per sospensioni superiori a tre giorni.
8. sospensione dalle lezioni superiore a 15 giorni quando sia evidente il rifiuto sistematico e categorico del progetto educativo dell'Istituto, per mancanze particolarmente gravi (bestemmia, immoralità, furto, spaccio di droghe, manifestazioni di violenza), per gravi mancanze nei confronti del personale docente o non docente della scuola, grave lesione al buon nome della scuola;
9. allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico;

10. esclusione dallo scrutinio finale;
11. non ammissione all'Esame di Stato.
12. Il comportamento costituente mancanza disciplinare viene prontamente contestato allo studente responsabile, nel caso di gravi mancanze e di comportamenti che possono comportare come sanzione la sospensione temporanea o l'espulsione dalla scuola, il Dirigente scolastico convoca il Consiglio di classe allargato per ascoltare le ragioni dello studente e valutare l'assegnazione della sanzione disciplinare. In caso di atti e comportamenti che violano le norme del codice penale, il Gestore dell'Istituto ha altresì l'obbligo di provvedere tempestivamente alla denuncia alla competente autorità ed a informare la famiglia e il Consiglio di classe dello studente stesso.

Art. 5 – Sanzioni disciplinari

5.1. SANZIONI DISCIPLINARI LIEVI O CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA FINO A 15 GIORNI (DPR 249/1998; DPR 235/2007; Nota 31/2008)

Mancanze disciplinari	Sanzione	Sanzione in caso di reiterazione o di mancanza grave	Organo competente
A. Ritardi/EP sistematici.	Richiamo verbale	Avviso scritto sul Registro dopo 20 ritardi/EP.	Coordinatore di classe
		Nota disciplinare dopo 25 ritardi e obbligo di accompagnare lo studente.	
B. Ritardi e assenze non giustificati.	Richiamo verbale	Avviso didattico sul Registro. Nota disciplinare dopo 5 giorni.	Docente Coordinatore di classe
C. Abbigliamento poco decoroso e/o non adatto all'ambiente.	Richiamo verbale	Nota disciplinare	Docente
	Avviso scritto sul Registro		Dirigente scolastico
D. Dimenticanza abituale e/o non disponibilità del materiale didattico necessario.	Richiamo verbale	Nota disciplinare	Docente
	Avviso scritto sul Registro		Coordinatore di classe
E. Negligenza abituale nella partecipazione alla attività didattica: non prestare attenzione, non collaborare alle attività di gruppo, disturbare durante le lezioni, rifiuto di svolgere i compiti assegnati.	Richiamo verbale	Nota disciplinare	Docente
	Avviso scritto sul Registro	Sospensione fino a 15 giorni	Coordinatore di classe
F. Assunzione di comportamenti che mettono a repentaglio la propria ed altrui sicurezza.	Richiamo verbale	Nota disciplinare Risarcimento del danno	Docente - Dirigente scolastico
	Avviso scritto sul Registro	Sospensione fino a 15 giorni	Consiglio di Classe

G. Uso improprio del cellulare, iPad e/o altri dispositivi. Falsificazione della firma del genitore/tutore.	Avviso scritto sul Registro	Nota disciplinare Sospensione fino a 15 giorni	Docente Dirigente scolastico
H. Uscita non autorizzata dall'aula.	Avviso scritto sul Registro	Sospensione fino a 15 giorni	Docente – Dirigente scolastico
	Nota disciplinare		Consiglio di Classe
I. Danneggiamento o sottrazione di oggetti altrui.	Avviso scritto sul Registro	Nota disciplinare - Risarcimento del danno	Docente – Dirigente scolastico
	Risarcimento del danno	Sospensione fino a 15 giorni	Consiglio di Classe
L. Uso di un linguaggio non consono all'ambiente scolastico o offensivo nei confronti di terzi.	Richiamo verbale	Nota disciplinare	Docente – Dirigente scolastico
	Avviso scritto sul Registro	Sospensione fino a 15 giorni	Consiglio di Classe
M. Bestemmia.	Avviso scritto sul Registro	Nota disciplinare	Docente – Dirigente scolastico
	Avviso scritto sul Registro	Sospensione fino a 15 giorni	Consiglio di Classe
N. Possesso e uso di oggetti pericolosi per sé e/o per gli altri.	Avviso scritto sul Registro	Nota disciplinare	Docente
	Avviso scritto sul Registro	Sospensione fino a 15 giorni	Consiglio di Classe
O. Fumo di sigaretta	Avviso scritto sul Registro	Nota disciplinare	Docente – Dirigente scolastico
	Multa da € 27,50 a € 275,00.	Sospensione fino a 15 giorni	Consiglio di Classe
P. Effettuazione e/o diffusione di fotografie o riprese audiovisive non autorizzate.	Avviso scritto sul Registro	Nota disciplinare	Docente – Dirigente scolastico
	Sospensione fino a 15 giorni		Consiglio di Classe
Q. Inosservanza delle norme di sicurezza o di una direttiva ricevuta dal personale dell'Istituto	Nota disciplinare	Sospensione fino a 15 giorni	Consiglio di Classe
R. Uso di sostanze stupefacenti o alcoliche	Nota disciplinare	Nota disciplinare	Docente – Dirigente scolastico
		Sospensione superiore ai 15 giorni	Consiglio di Classe - Consiglio di Istituto
S. Atti di bullismo, cyberbullismo e sexting (anche a distanza in ambiente	Nota disciplinare		Docente – Dirigente scolastico

digitale) e atteggiamenti intimidatori verso gli altri. Atteggiamenti ed espressioni di discriminazione e razzismo.	Sospensione fino a 15 giorni	Sospensione superiore ai 15 giorni	Consiglio di Classe - Consiglio di Istituto
Ogni comportamento che configuri una fattispecie di reato contemplata nel codice penale, operato anche mediante mezzi di comunicazione a distanza, ivi compresi quelli digitali, viene sanzionato, fatto salvo quanto specificato nei successivi tre punti, con la sospensione da uno a quindici giorni.			

5.2. SANZIONI DISCIPLINARI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA PER UN PERIODO SUPERIORE A 15 GIORNI (DPR 249/1998; DPR 235/2007; Nota 31/2008)

Tali sanzioni vengono applicate qualora siano stati commessi, anche mediante mezzi di comunicazione a distanza, ivi compresi quelli digitali, "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento); o qualora il fatto commesso abbia "tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto". In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo" (Nota 31.7.2008, p. 4).

5.3. SANZIONI DISCIPLINARI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA FINO AL TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO (DPR 249/1998; DPR 235/2007; Nota 31/2008)

Tali sanzioni vengono applicate qualora ricorrano "situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale"; e "qualora non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico" (Nota 31.7.2008, p. 5). Detti comportamenti possono essere messi in opera anche mediante qualsiasi strumento di comunicazione a distanza, dal telefono agli strumenti digitali.

5.4. SANZIONI CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DELLO STUDENTE DALLO SCRUTINIO FINALE O LA NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI (DPR 249/1998; DPR 235/2007; Nota 31/2008)

Tali sanzioni vengono applicate relativamente ai "casi più gravi" di quelli per i quali si è adottato l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico, di fronte "al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate" (Nota 31.7.2008, p. 5). Detti comportamenti possono essere messi in opera anche mediante qualsiasi strumento di comunicazione a distanza, dal telefono agli strumenti digitali.

Art. 6 - Procedure dei provvedimenti

1.1. **Forma e modalità di contestazione dell'addebito e di attuazione del contraddittorio**. Nel caso di sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica le mancanze lievi sono immediatamente contestate dal docente mediante rimprovero verbale, avviso scritto o nota disciplinare. Le mancanze più gravi di competenza del Dirigente scolastico sono invece contestate in forma scritta; il provvedimento di contestazione è accompagnato da notifica di convocazione per l'audizione dello studente, instaurata in contraddittorio per l'accertamento dei fatti. Nel caso in cui il Dirigente scolastico ravveda elementi di gravità tale da paventare l'allontanamento dalla comunità scolastica, prima della convocazione del Consiglio di classe provvede a sentire le ragioni dello studente, della famiglia, di eventuali testimoni. Dopodiché invia la contestazione scritta dell'addebito e notifica la convocazione per l'audizione in contraddittorio che dovrà avvenire direttamente davanti al Consiglio di classe o mediante memorie scritte, prima, comunque, di ogni deliberazione sulle sanzioni. Se il Consiglio, a sua volta, ritiene opportuna una sanzione superiore ai 15 giorni, deve deliberare la proposta e, per il tramite del Preside, trasmette gli atti al Consiglio di Istituto. In ogni caso resta inteso che l'istruttoria instaurata in contraddittorio prevede l'audizione dello studente anche in presenza di eventuali testimoni e dei genitori.

1.2. **Chiusura del procedimento**. L'Organo competente (Dirigente scolastico, Consiglio di classe o Consiglio di istituto, a seconda dei casi), una volta acquisiti gli atti, provvede a deliberare l'assoluzione dello studente o l'irrogazione della sanzione con giudizio motivato. Il Dirigente scolastico emette infine il decreto di archiviazione del procedimento o di irrogazione della sanzione, accertandosi della presenza di tutte le fasi previste. Il provvedimento è immediatamente notificato all'interessato o ai genitori. La sanzione può essere dichiarata immediatamente esecutiva dopo la notifica anche prima della scadenza dei termini per l'impugnazione.

6.4. **Attività alternativa/Commutazione della pena.** Nel disporre l'allontanamento dalla scuola, il Dirigente scolastico individua un'attività alternativa, utile alla comunità scolastica da proporre allo studente sanzionato. Lo studente ha il diritto di optare tra l'allontanamento e l'attività alternativa, che risulta efficace solo se condivisa dalla famiglia. L'opzione per l'attività alternativa comporta la regolare frequenza ed esclude la possibilità di impugnare la sanzione. Nel periodo di allontanamento dalla scuola, superiore ai 10 giorni, il Coordinatore di Classe istituisce opportuni contatti con lo studente e gli esercenti la potestà genitoriale al fine di preparare il suo rientro nella comunità scolastica.

1.1. **Sanzione accessoria**. In tutti i casi di inflizione di sanzione di allontanamento di durata superiore a tre giorni, ovvero di recidiva dell'allontanamento fino a tre giorni, il Consiglio di Classe delibera, altresì, la sanzione accessoria dell'esclusione da viaggi di istruzione, uscite e visite didattiche, stage e tirocini presso enti esterni. Ovviamente, qualora vi siano motivi di particolare opportunità la sanzione accessoria può non essere applicata.

1.2. **Impugnazioni** (art. 2 del D.P.R. n° 235 del 21 novembre 2007). Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti) entro quindici giorni dalla comunicazione all'Organo di garanzia interno alla scuola. L'Organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni. Qualora l'Organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

1.3. In caso di atti e comportamenti che violino le norme del **codice penale**, il Dirigente scolastico ha l'obbligo di provvedere tempestivamente alla denuncia alla competente autorità ed a informare la famiglia e il Consiglio di classe dello studente stesso.

Art. 7 – La conciliazione prima della seduta disciplinare

7.1. Nei casi di **infrazioni disciplinari** per le quali si ravvisa la possibilità dell'allontanamento dalla comunità scolastica, lo studente può attivare la procedura della conciliazione fino a 3 giorni prima della seduta del Consiglio di Classe in composizione disciplinare.
7.2. Non possono chiedere l'attivazione della procedura della **conciliazione** gli studenti che ne abbiano già usufruito.
7.3. Nel caso di studente minorenne, la procedura della conciliazione deve essere richiesta anche dagli esercenti la potestà genitoriale.
7.4. Il Dirigente scolastico, acquisita la richiesta, individua un'**attività alternativa** adeguatamente proporzionata, alla gravità della infrazione disciplinare commessa ed accertata.
7.5. L'accettazione dell'attività alternativa annulla la convocazione del Consiglio di classe e la possibilità di impugnazione. L'accettazione dell'attività alternativa è efficace solo col consenso degli esercenti la potestà genitoriale.
7.6. Acquisita l'accettazione, il Dirigente scolastico ordina l'annotazione di una ammonizione/diffida scritta sul Registro di classe.

Art. 8 - Il risarcimento del danno

8.1 Alla irrogazione delle sanzioni disciplinari può aggiungersi, altresì, l'onere del risarcimento del danno. Pertanto:

a. chi venga riconosciuto responsabile di danneggiamento dei locali è tenuto a risarcire il danno;
b. nel caso in cui il responsabile o i responsabili di danni a suppellettili di una classe non vengano individuati sarà la classe, come gruppo sociale, ad assumere l'onere del risarcimento, in quanto spazi occupati dalla classe nella sua attività didattica;
c. nel caso che una classe, operante per motivi didattici in spazi diversi dalla propria aula, risulti estranea ai fatti, sarà la collettività studentesca ad assumersi l'onere del risarcimento, secondo le seguenti specificazioni:
   - qualora il danneggiamento riguardi parti comuni (corridoi, servizi, etc.) e non ci siano responsabilità accertate, saranno le classi che insieme utilizzano quegli spazi ad assumersi l'onere della spesa; nel caso di un'aula danneggiata in assenza della classe per motivi didattici, l'aula viene equiparata al corridoio;
   - altrettanto dicasi per i danni inflitti durante i viaggi di istruzione o le visite didattiche;
   - qualora i danni riguardino spazi collettivi quali l'atrio e cortile, sarà l'intera comunità scolastica ad assumersi l'onere del risarcimento.

8.2. L'Amministratore in accordo con il Dirigente scolastico stima i danni verificatisi e quest'ultimo comunica formalmente agli studenti interessati e agli esercenti la potestà genitoriale la richiesta di risarcimento per la somma spettante.
8.3. Laddove sia possibile, a giudizio del Dirigente scolastico, gli studenti che si rendano disponibili, sotto la vigile direzione di personale docente e non docente, previa adozione delle opportune misure di sicurezza, possono eseguire piccole riparazioni per il ripristino di quanto danneggiato, così come le pulizie dei pavimenti e della parte inferiore delle finestre (dall'interno) nonché interventi di imbiancatura ad altezza d'uomo non comportanti né l'uso di scale né di impalcature di qualsiasi genere.

Art. 9 - Norma finale

Eventuali modifiche di questo regolamento sono deliberate su proposta e previa consultazione degli organi collegiali rappresentativi delle varie componenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Avv. Giuliano Risi

Il documento è firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e norme ad esso collegate.

Firmato da:
Risi Giuliano
17/07/2025 14:59:22